



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE ED ESERCIZI ASSIMILATI E DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI COMPRESI NELL'AREA INDIVIDUATA DALLA DELIBERA DI G.C. N.130 del 11.06.2020;

IL SINDACO

VISTA la normativa nazionale e regionale relativa alle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RILEVATO che:

- in concomitanza del periodo estivo, in particolare in prossimità di alcuni luoghi nei quali si esercitano le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed esercizi assimilati, nonché degli esercizi commerciali, continuano a verificarsi assembramenti di persone ed evidenti violazioni dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;

- detta situazione ha assunto proporzioni particolarmente rilevanti nella fascia oraria serale e notturna, anche in considerazione del fatto che numerosi avventori acquistano per asporto bevande alcoliche soffermandosi, per la loro consumazione, in numerose aree pubbliche;

- nonostante gli specifici servizi di controllo delle forze di polizia non risulta possibile far rispettare compiutamente le predette norme sul divieto di assembramento, sul distanziamento interpersonale e sull'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale a causa della moltitudine di persone presenti;

- ampie zone di Marina di Carrara sono caratterizzate da episodi sempre più frequenti e diffusi di disturbo alla quiete pubblica e di non rispetto delle norme anti COVID -19 di cui sono protagonisti, in maniera sempre più considerevole, soprattutto adolescenti;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 15/07/2019, è stato approvato il nuovo Regolamento di Polizia Urbana, nel cui Titolo III sono disciplinate la convivenza civile, il decoro urbano e l'igiene pubblica;

CONSIDERATO che l'art. 26 del predetto Regolamento, al comma 1 dispone il divieto per chiunque di consumare bevande alcoliche in qualsiasi contenitore ovvero consumare qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo su aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio, escluse le superfici di somministrazione autorizzate di cui all'Art.41 della Legge Regione Toscana n. 28 del 07/02/2005 e successive abrogazioni, modifiche ed integrazioni, e al successivo comma 2 stabilisce che il periodo e le aree poste all'interno del territorio comunale in cui vige tale divieto siano individuate con deliberazione della Giunta Comunale;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 130 del 11.06.2020 ad oggetto: "Definizione periodo e aree del territorio comunale e divieto di consumo di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore ovvero di consumo di

qualsiasi tipo di bevande in con contenitore di vetro”, con la quale è stata perimetrata, come segue, l’area di Marina di Carrara: da Via Covetta - Via A. Pucciarelli - Viale D.Zaccagna - Viale delle Pinete fino a confine con Massa - Viale G. da Verrazzano -Viale C. Colombo - Via Rinchiosa - Largo Marinai d’Italia - Viale A. Vespucci compresa zona degli stabilimenti balneari - Via C. Fabbricotti fino al confine con Sarzana- Via Comano - Via Bassagrande - Via del Parmignola - Via Cà Marchetti - Viale G. Galilei, ai fini di quanto previsto dall’art. 26 del citato regolamento comunale ;

TENUTO CONTO che, come emerso da segnalazioni pervenute a questa Amministrazione, dalle relazioni della Polizia Municipale e dagli organi di informazione, le aree del territorio comunale nelle quali si concentrano maggiormente i fenomeni di degrado e non rispetto delle regole della convivenza civile e del contenimento norme anti covi-19, coincidono con l’area individuata dalla succitata delibera di Giunta;

RICHIAMATA, altresì, l’ordinanza sindacale n. 86 del giorno 11.06.2020 ad oggetto: “Anticipazione dell’orario di chiusura di cui all’art. 26 c.1 Divieto di consumare bevande alcoliche o in contenitori di vetro del regolamento di polizia urbana” e le motivazioni in essa contenute”;

VISTO l’art.50 del T.U.E.L. 267/00, ed in particolare il comma 5, laddove riconosce al Sindaco la potestà di intervenire, quale rappresentante della comunità locale in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nel caso in cui si prospetti l’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

VISTA la Legge Regionale Toscana 23 novembre n.62 e s.m.i “Codice del Commercio”;

VALUTATO che l’adozione di un provvedimento contingibile e urgente, volto a contenere gli orari di apertura dei locali di somministrazione e assimilati nonché degli esercizi di vendita ricadenti nell’ area sopra descritta sia lo strumento più idoneo allo scopo di prevenire incontrollabili fenomeni di assembramento e di disturbo alla quiete pubblica e si ponga in una prospettiva di gradualità rispetto ai provvedimenti già adottati mediante l’adozione del regolamento di Polizia Urbana e l’ordinanza sindacale n. 86 del 11.06.2020;

RITENUTO quindi di intervenire provvedendo a limitare gli orari dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, con disposizione applicabile anche ai circoli privati di cui al DPR 235/2001, nonché gli orari di apertura e chiusura anche degli esercizi che svolgono in prevalenza attività artigianale di preparazione alimentare con annesso punto vendita, come rosticcerie, gelaterie, yogurterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, gastronomie e similari;

RITENUTO altresì necessario intervenire anche in materia di orario di esercizi commerciali di vicinato e di media struttura presenti nell’area individuata dalla delibera di G.C. n. 130 del 11.06.2020 per i medesimi motivi;

Tutto ciò premesso;

VISTI:

l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

l’art.3 comma 2 del D.L. n.19/2020 convertito in Legge 22 maggio 2020 n.35;

il regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di Consiglio Comunale n.76 del 15/07/2019;

il D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n.27;

il D.L. 16 maggio 2020 n.33 come convertito con la legge del 14.07.2020 n. 74;

il DPCM del 7 agosto 2020;

le Ordinanze in materia di contenimento di diffusione del contagio della Regione Toscana;

DISPONE

di stabilire la seguente disciplina degli orari di apertura e chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e degli esercizi di vicinato e media struttura di vendita:

Art. 1 – Campo di applicazione

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicano agli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed ai circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001, nonché agli esercizi artigianali di produzione alimenti con annesso punto vendita, come gelaterie, yogurterie, pasticcerie, pizzerie da taglio ed asporto, nonché agli esercizi di vicinato e medie strutture di vendita ricadenti nelle aree individuate dalla delibera di G.C. N. 130 dell' 11.06.2020 ossia l'area di Marina di Carrara delimitata da Via Covetta - Via A. Pucciarelli - Viale D.Zaccagna - Viale delle Pinete fino a confine con Massa - Viale G. da Verrazzano -Viale C. Colombo - Via Rinchiosa - Largo Marinai d'Italia - Viale A. Vespucci compresa zona degli stabilimenti balneari - Via C. Fabbrocotti fino al confine con Sarzana- Via Comano - Via Bassagrande - Via del Parmignola - Via Cà Marchetti a - Viale G. Galilei;

Art. 2 – Orari minimi e massimi di apertura e di chiusura

Fino al 31 agosto 2020 gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio all'interno delle seguenti fasce orarie:

- 1) per gli esercizi che effettuano la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e per i circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001, nonché gli esercizi artigianali di preparazione alimentare con annesso punto vendita, come, a titolo esemplificativo, gelaterie, yogurterie, pasticcerie, pizzerie da taglio ed asporto: dalle ore 5,00 alle ore 02,00; tale limitazione oraria si applica anche alla vendita da asporto.
- 2) per gli esercizi di vicinato e media struttura di vendita: dalle ore 07,00 alle ore 24,00.

Art. 3 – Riduzione orari

Per comprovate ragioni di pubblico interesse e di salvaguardia dell'inquinamento acustico ed ambientale, nonché per il rispetto della quiete pubblica ed il riposo delle persone, il Sindaco può disporre ulteriori riduzioni degli orari, anche per singoli esercizi e determinate attività.

Art. 4 – Sanzioni

La mancata osservanza di quanto disposto con il presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000 (da euro 25,00 a euro 500,00).

ORDINA

1. ai titolari dei suddetti esercizi e attività di garantire il rispetto di tutte le norme anti assembramento e delle norme anti Covid 19. Gli accessi e le uscite dovranno essere sempre e costantemente sorvegliati e regolamentati contingentando il flusso di persone in entrata e in uscita.

2. la trasmissione della presente ordinanza:

- a) Al Prefetto di Massa e Carrara

- b) Alla Polizia di Stato
- c) Al Comando Compagnia dei Carabinieri di Carrara
- d) Alla capitaneria di Porto di Marina di Carrara
- e) Al comando provinciale della Guardia di Finanza
- f) Al comando della Polizia municipale
- g) All'ufficio SUAP
- h) Al competente ufficio comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale

SI RISERVA

di adottare ulteriori o altri provvedimenti di propria competenza in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica del virus COVID-19 anche per singoli esercizi e determinate attività, anche temporanee, in relazione all'ubicazione degli esercizi o attività in tutto il territorio comunale.

Carrara, lì 12.08.2020

IL SINDACO
Francesco De Pasquale